

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso proposto il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-370/11)

(2011/C 290/02)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea si prega concludere che la Corte voglia:

— accertare che, mantenendo una disciplina a tenore della quale le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi di investimento collettivo non autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE⁽¹⁾ non sono imponibili qualora questi organismi siano stabiliti in Belgio, mentre sono imponibili le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di organismi siffatti aventi sede in Norvegia od in Islanda, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che incombono su di esso in forza degli artt. 36 e 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione censura le disposizioni nazionali di cui trattasi, nei limiti in cui hanno per effetto di dissuadere i soggetti residenti in Belgio dall'investire in organismi di investimento collettivo aventi sede in Norvegia od in Islanda, giacché le plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di questi ultimi non possono beneficiare dell'esenzione d'imposta applicabile alle plusvalenze realizzate in occasione del riacquisto di azioni di un organismo di investimento collettivo stabilito in Belgio.

La Commissione deduce che tale disparità di trattamento restringe la libera circolazione dei capitali sancita dall'art. 40 del-

l'accordo SEE. Allo stesso modo, essa costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, contravvenendo così all'art. 36 dell'accordo SEE.

In replica alle obiezioni sollevate dalle autorità belghe, la Commissione sostiene, innanzitutto, che la distinzione operata dalla normativa belga nell'ambito della categoria degli organismi di investimento collettivo aventi sede nel territorio dell'Unione europea, segnatamente a seconda che essi siano o no autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE, non costituisce oggetto del presente ricorso. In secondo e terzo luogo, la Commissione si oppone all'argomento a tenore del quale le misure di cui trattasi sono giustificate da ragioni legate all'efficacia dei controlli fiscali o all'assenza di meccanismi per lo scambio d'informazioni. In tale contesto, la Commissione rileva che il Belgio, la Norvegia e l'Islanda hanno ratificato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale elaborata sotto l'egida dell'OCSE e del Consiglio d'Europa e che gli accordi in materia di doppia imposizione, stipulati tra il Belgio e, rispettivamente, la Norvegia e l'Islanda, prevedono dei meccanismi per lo scambio d'informazioni fra questi paesi.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, p. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 18 luglio 2011 — International Bingo Technology, S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional di Catalogna (TEARC)

(Causa C-377/11)

(2011/C 290/03)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: International Bingo Technology, S.A.

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional di Catalogna (TEARC)

Questioni pregiudiziali

1. Se il fatto che i giocatori paghino la parte del prezzo delle cartelle corrispondente ai premi implichi un autentico consumo di beni o servizi ai fini della costituzione del fatto generatore dell'IVA.
2. Se l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 17, n. 5 e 19, n. 1, della sesta direttiva⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che prescrive un livello di armonizzazione tale da impedire agli Stati membri di adottare soluzioni diverse a livello legislativo o giurisprudenziale, rispetto all'inclusione nella base imponibile dell'IVA della parte del prezzo delle cartelle della tombola destinata a finanziare i premi, ai fini della determinazione del denominatore usato nel calcolo della percentuale del pro rata.
3. Se l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 17, n. 5 e 19, n. 1, della sesta direttiva, ai fini della costituzione del denominatore usato nel calcolo della percentuale del pro rata, debba essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che, nel caso del gioco della tombola, include nella base imponibile le somme corrispondenti all'importo dei premi, che vengono pagate dai giocatori attraverso l'acquisto delle cartelle.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona (Spagna) il 18 luglio 2011 — Manuel Mesa Bertrán e Cristina Farrán Morenilla/ Novacaixagalicia

(Causa C-381/11)

(2011/C 290/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Manuel Mesa Bertrán e Cristina Farrán Morenilla.

Convenuta: Novacaixagalicia.

Questioni pregiudiziali

1. Se la proposta da parte un ente creditizio di uno swap di interessi ad un cliente con il quale abbia già stipulato un contratto di mutuo ipotecario, al fine di coprire il rischio di variazioni dei tassi di interesse relativi a tale precedente operazione, debba essere considerata un servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alla definizione di cui all'art. 4, n. 1, 1), della direttiva 2004/39/CE (Mifid)⁽¹⁾.

2. Qualora non venga effettuata la valutazione di idoneità, prevista dall'art. 19, n. 4 della citata direttiva nel caso di un investitore al dettaglio, se tale omissione comporti la nullità assoluta dello swap di interessi sottoscritto dall'investitore con l'ente creditizio che ha fornito la consulenza.
3. Nel caso in cui il servizio prestato nei termini appena descritti non debba essere considerato un servizio di consulenza in materia di investimenti, se il mero fatto di procedere all'acquisto di un prodotto finanziario complesso come uno swap di interessi senza che sia stata previamente effettuata la valutazione dell'appropriatezza prevista dall'art. 19, n. 5, della direttiva Mifid, per cause imputabili all'impresa di investimento, comporti la nullità assoluta del contratto di acquisto sottoscritto con la stessa impresa.
4. Se, ai sensi dell'art. 19, n. 9, della direttiva Mifid, il mero fatto che un ente creditizio proponga ad un cliente uno strumento finanziario complesso vincolato ad un mutuo ipotecario, costituisca un motivo sufficiente per escludere l'applicazione degli obblighi di procedere alle valutazioni dell'idoneità e dell'appropriatezza previste dal citato art. 19, che l'impresa di investimento è tenuta ad effettuare sul cliente al dettaglio.
5. Se, al fine di poter escludere l'applicazione degli obblighi stabiliti dall'art. 19 della direttiva Mifid, costituisca una condizione necessaria la circostanza che il prodotto finanziario cui è vincolato lo strumento finanziario proposto sia assoggettato a prescrizioni normative di tutela dell'investitore simili a quelle imposte dalla citata direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 19 luglio 2011 — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-385/11)

(2011/C 290/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parti

Ricorrente: Isabel Elbal Moreno

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)